

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 139/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 18 maggio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza Vice Presidente; Avv. Daniele Cantini – Componente; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL' AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI GUBBIO/CARRARESE DEL 22.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/TB del 26.04.2017)

La C.S.A., sentito l'arbitro, accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia) e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a €3.000,00.. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO SIG. CECCHETTI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 30.9.2017 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/VENEZIA DEL 24.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 188/DIV del 24.4.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Cecchetti Antonio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza Vice Presidente; Avv. Fabio Di Cagno – Componente; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

3. RICORSO L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. PELUSO MAURIZIO SEGUITO GARA MONTEROSI/L'AQUILA CALCIO DEL 14.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 141 del 15.5.2017)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società L'Aquila Calcio 1927 S.r.l. di L'Aquila annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA VENEZIA/MATERA SEGUITO DEL 26.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 50/CIT del 27.04.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Matera Calcio di Matera.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. ARMELLINO MARCO SEGUITO GARA VENEZIA/MATERA SEGUITO GARA COPPA ITALIA DEL 26.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 50/CIT del 27.04.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Matera Calcio di Matera.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. CASOLI GIACOMO SEGUITO GARA VENEZIA/MATERA SEGUITO GARA COPPA ITALIA DEL 26.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 50/CIT del 27.04.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Matera Calcio di Matera.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELFINO PESCARA 1936 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BENALI AHMAD SEGUITO GARA PESCARA/CROTONE DEL 7.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 202 del 09.05.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Delfino Pescara 1936 di Pescara.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Giorgio Fraccastoro – Componenti; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

8. RICORSO UNICUSANO FONDI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 22.5.2017 E AMMENDA DI €500,00 INFLITTE AL SIG. EVANGELISTI LUCA SEGUITO GARA VIRTUS FRANCAVILLA/UNICUSANO FONDI DEL 30.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 194/DIV del 02.05.2017)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Società Unicusano Fondi Calcio di Fondi (Latina), dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO PORDENONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. BURRAI SALVATORE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESSE/PORDENONE SEGUITO GARA DEL 7.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 200/DIV del 09.05.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Pordenone Calcio di Pordenone.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10. RICORSO SIRACUSA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. SOTTIL ANDREA SEGUITO GARA SIRACUSA/VIRTUS FRANCAVILLA DEL 7.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 200/DIV del 09.05.2017)

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Siracusa Calcio di Siracusa.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

11. RICORSO CALC. CIANCI PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CALCIO LECCE/FIDELIS ANDRIA 1928 DEL 7.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 200/DIV del 09.05.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Cianci Pietro.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Publicato in Roma il 18 maggio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio